

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SI PUO' FARE" DI TRIESTE

Art.1 - Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Si può fare" con sede legale in Trieste.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale nell'ambito dello stesso Comune senza dover modificare il presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Art. 2 - Scopi statuari ed attività istituzionale

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale per il recupero di minori maschi e femmine di età compresa tra i 14 ed i 18 anni e/o di neomaggiorenni che provengono da situazioni di disagio psico-socio-ambientale e/o di disabilità psichica, attraverso attività assistenziali, sanitarie ed educative.

I soggetti disagiati sono quelli che verranno individuati dai Servizi Sociali dei Comuni e/o delle Aziende Sanitarie e/o da altri Enti od Amministrazioni pubbliche o private istituzionalmente competenti, con i quali potrà essere sottoscritta una convenzione.

L'Associazione può altresì stipulare apposita convenzione con il Ministero della Giustizia ai sensi e per le finalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 272; può inoltre sviluppare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, nuovi progetti in accordo con i Ministeri, gli Enti e le Amministrazioni proponenti.

Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si propone di orientare al lavoro i ragazzi e le ragazze in stato di disagio, con l'ausilio e l'accompagnamento costanti di un "tutor", in progetti diversi, quali opere di manutenzione del verde, piccole opere di manutenzione ordinaria di immobili, attività creative e, più in generale, in ogni settore operativo, utile al raggiungimento degli scopi statuari.

A tal fine l'Associazione potrà:

- a) erogare premi e borse lavoro per i partecipanti alle varie attività da essa organizzate;
- b) richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statuarie;
- c) inoltrare richieste di contributi a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, nonché svolgere ogni attività idonea al perseguimento delle finalità sociali.

L'Associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente od indirettamente connessi ai medesimi.

L'Associazione è un ente che non persegue scopi di lucro e non può dividere utili, ai fini fiscali deve considerarsi Ente non commerciale.

Art. 3 - Soci

Tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno d'età e che condividono gli scopi e le finalità del presente statuto possono divenire Soci dell'Associazione e partecipare alle attività da essa organizzate per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Il numero dei soci Effettivi è illimitato.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre farne richiesta al Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:

indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico e e-mail;

dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle successive deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibererà su tale domanda nella sua seduta successiva al ricevimento della domanda di ammissione.

Gli associati si dividono in:

Soci Fondatori: coloro che hanno dato vita all'Associazione. Hanno il diritto di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi sociali e di voto in Assemblea.

Soci Effettivi: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono al loro conseguimento con il versamento della quota associativa. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Tutti i Soci hanno diritto:

di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale;

di essere informati su tutte le attività dell'Associazione;

di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione in modo prioritario od agevolato.

I Soci Fondatori ed Effettivi sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;

mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;

allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, nè vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, altri soci con diritto di voto nel limite di n. 3 deleghe per ogni associato.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- il Sindaco / Sindaci Revisori,
- il Tesoriere,
- il Direttore,
- il Comitato Scientifico.

Gli Organi restano in carica tre esercizi ed i componenti sono rieleggibili.

a) L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o da un suo delegato.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci.

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'assemblea avviene a cura del Consiglio Direttivo a mezzo lettera od altri mezzi divulgativi ritenuti opportuni dal Consiglio stesso (telefax, mail, stampa e spazi sociali) almeno sette giorni prima della riunione, e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo stabiliti in prima ed in seconda convocazione.

E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono effettuarsi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti, purché il socio dissenziente possa far constare il proprio dissenso.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

E' compito dell'Assemblea:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, con facoltà di nomina diretta del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione;

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare i regolamenti interni;
- approvare il rendiconto economico annuale;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione; per le variazioni statutarie è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed è richiesta la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto intervenuti in Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione); per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

b) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea di cui:

- il Presidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
 - il Vicepresidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
- entrambi possono essere eletti direttamente dall'Assemblea all'atto della nomina;
- il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo è responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione,
 - il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo è responsabile della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - gli altri membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci stessi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

In caso di necessità il Consiglio Direttivo avrà la possibilità di integrare al proprio interno, nell'ambito del numero massimo stabilito, ulteriori consiglieri.

Il Consiglio Direttivo:

- elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- amministra il fondo sociale;
- cura il conseguimento dei fini statuari e l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altri soggetti;
- si pone quale garante dell'Associazione e responsabile del presente Statuto;
- provvede alla compilazione dei regolamenti interni;
- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta entro il termine del 30 aprile;
- determina la quota annua di associazione;
- delibera sull'ammissione o esclusione dei soci;
- Può inoltre:
 - proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità;
 - nomina i componenti del Comitato Scientifico proposti dal Direttore.

Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi accordati.

c) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime

iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

d) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell'espletamento dell'incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

e) Il/I Sindaco/i Revisore/i

L'Assemblea ordinaria nomina il Sindaco Unico o il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da un minimo di due ad un massimo di tre nominati dall'Assemblea; essi possono essere anche non soci. Il Sindaco Unico o il Collegio rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Sindaco Unico o il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei Soci una relazione scritta relativamente ad esso.

f) Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

g) Il Direttore

Il Direttore, assieme all'organico interno, ha la responsabilità operativa dell'Associazione e tra le altre cose si occupa del reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione, elabora progetti specifici per ogni soggetto partecipante, da concordare con i servizi inviati, al fine di attuare una verifica costante sui processi evolutivi e/o involutivi del partecipante stesso, pianifica una supervisione concreta e un confronto sullo studio delle strategie educative da adottare per ogni persona accolta nel progetto, provvede al mantenimento dei contatti con realtà amministrative e socio-sanitarie, propone la richiesta di contributi, bandi e finanziamenti presso la Comunità Europea, lo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell'Associazione.

Il Direttore propone al Consiglio Direttivo la nomina del Comitato Scientifico e dei suoi membri scegliendo tra professionisti di illustre fama competenti nell'ambito scientifico in cui opera l'Associazione.

h) Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, se nominato, è un organo composto da un numero variabile di membri comunque non superiore a 5 nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore.

Possono essere membri del Comitato Scientifico professionisti di chiara fama anche estranei all'Associazione.

Il Comitato Scientifico ha il compito di costituire un gruppo di lavoro che si confronti con il Direttore al fine di:

- proporre indirizzi particolari di ricerca e di intervento per la realizzazione degli scopi della Associazione;
- organizzare e controllare lo sviluppo della metodologia dell'Associazione;
- predisporre pareri non vincolanti su richiesta degli organi dell'Associazione.

Art. 5 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è composto:

- dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da Privati;
- dai proventi derivati dalle organizzazioni di attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l'Associazione partecipa;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dalle somme versate per le quote sociali.

E' posto il divieto, durante la vita dell'Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché del capitale, di fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non venga imposta per legge.

L'esercizio sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Adesione all'Associazione

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo con periodica determinazione. I soci possono comunque liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.

La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente statuto e non possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall'Associazione per qualsiasi motivo.

Art. 7 - Regolamenti interni

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere redatti dei regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 8 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberata da un'apposita Assemblea Straordinaria dei Soci, con le maggioranze previste dal presente statuto all'articolo 4 nella parte riferita all'Assemblea Straordinaria dei Soci.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad utilità generale o ad associazione senza scopo di lucro avente oggetto sociale analogo.

Art. 9 - Accettazione dello Statuto

Il presente Statuto strutturato in complessivi 9 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE